

IL SUNTO RAGIONERIA

A cura di Patrizia Ruffini



2 del 16 gennaio 2026

Per le ragionerie degli enti locali l'avvio dell'anno è tradizionalmente caratterizzato da un'elevata concentrazione di adempimenti, con numerose scadenze da rispettare già entro la fine di gennaio — dalla PCC alla gestione della cassa vincolata, fino alla resa dei conti degli agenti contabili. Una tempistica che, di fatto, sottrae risorse organizzative e operative alla necessaria programmazione delle attività di chiusura dell'esercizio finanziario 2025, che richiederebbero invece un'impostazione tempestiva e strutturata fin dalle prime settimane dell'anno

Scadenzario

Per poter scaricare le scadenze aggiornate occorre utilizzare il seguente [link](#).

Contabilità



Ministero dell'Interno. Accesso al c.d. "mastro contabile" ed ai software gestionali del protocollo ed ai servizi tributi e contabilità

Si ritiene che l'ente sia tenuto al rilascio del c.d. "mastro contabile", in quanto strumento utile allo svolgimento di un controllo analitico sul bilancio comunale.

(Parere n.26812 dell'11.9.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio in materia di accesso agli atti di un consigliere comunale. In particolare, è stato rappresentato che un consigliere di minoranza ha chiesto di ottenere l'estrazione del c.d. "mastro contabile" e l'accesso ai software gestionali relativi al protocollo ed ai servizi tributi e contabilità. L'amministrazione comunale ha riscontrato negativamente tali istanze in quanto la richiesta di accesso al c.d. "mastro contabile" sarebbe emulativa poiché i dati relativi al bilancio vengono forniti ai consiglieri già in formato xls, mentre l'accesso diretto ai software gestionali

permetterebbe ai consiglieri di consultare indiscriminatamente tutti i documenti senza una specifica istanza. Il consigliere di minoranza ha eccepito che il “mastro contabile” non rappresenta un doppione del bilancio ma è uno strumento tecnico che, consentendo un esame analitico di ogni singola movimentazione, permetterebbe ai consiglieri comunali una verifica trasparente ed approfondita del bilancio dell’ente. Il Consiglio di Stato, con sentenza n.4792 del 22.6.2021, ha evidenziato che l’esercizio del diritto di accesso di cui all’articolo 43, comma 2, TUEL deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto con l’art.42 del TUEL; pertanto, il suddetto limite implica che il diritto di conoscenza del consigliere debba porsi in rapporto di strumentalità con la funzione “di indirizzo e di controllo politico-amministrativo”, propria del consiglio comunale. Non è sufficiente, quindi, rivestire la carica di consigliere comunale per avere diritto all’accesso, ma è necessario, come prescritto dall’art.43 TUOEL, che la domanda muova da una effettiva esigenza del consigliere affinché tutte le informazioni e le notizie acquisite siano utili all’espletamento del proprio mandato. In merito, il TAR Veneto-sez.I, con sentenza del 29 aprile 2020, n.393, ha avuto modo di precisare che sono da ritenere non coerenti con il mandato dei consiglieri comunali le istanze di accesso che, per il numero degli atti richiesti e per l’ampiezza della loro formulazione, si traducano in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti in possesso degli uffici, in quanto siffatte richieste “... si configurano come forme di controllo specifico, non già inherente alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo” demandate dalla legge ai consigli comunali (cfr. Consiglio di Stato-sez.V, 28 novembre 2006, n.6960). Occorre evidenziare che l’azione amministrativa deve ispirarsi al principio di economicità e, pertanto, nell’esaminare le domande di accesso, l’amministrazione deve tener conto della necessità di arrecare il minor aggravio possibile, sia organizzativo che economico, alla propria struttura. Sul punto, si segnala quanto espresso dal TAR Lazio, sez.I, con sentenza del 3 febbraio 2023, n.49 secondo cui “il diritto di accesso come concepito dal legislatore deve incontrare comunque un equilibrato rapporto in grado di garantire anche l’efficacia e l’efficienza dell’operato dell’amministrazione locale ...”. Il Consiglio di Stato-sez.V, con sentenza 3 febbraio 2022, n.769, ha precisato che “In ogni caso, quanto a contenuto, non si tratta di un diritto assoluto e senza limiti: lo si ricava dalla particolare funzione pubblica consiliare cui è servente questo tipo di accesso, che lo contiene nei termini dei definiti poteri del consiglio comunale (essendo l’accesso strumentale all’esercizio del mandato consiliare)”. Il diritto del consigliere comunale all’accesso agli atti dell’ente locale ex art.43, c.2, d.lgs. n.267 del 2000 non è, dunque, incondizionato (Cons. Stato-sez.V, 11 marzo 2021, n.2089). Dalla sopra citata sentenza n.769/2022 si evince che l’accesso agli atti da parte del consigliere, per essere funzionalmente correlato al migliore svolgimento del mandato consiliare, non deve incidere sulle prerogative proprie degli altri organi comunali, a necessaria garanzia delle funzioni che a questi (il sindaco e la giunta) e non al consiglio l’ordinamento attribuisce, nel quadro dell’assetto dell’ente. Inoltre, l’accesso agli atti non deve porsi in contrasto con il principio costituzionale di razionalità e buon funzionamento dell’azione amministrativa (art.97 Cost.). Quanto al rilascio delle credenziali per l’accesso al programma di protocollo informatico, il TAR Sicilia-Catania, sez.I, con sentenza del 4 maggio 2020, n.926, ha ritenuto che il rilascio delle predette credenziali si tradurrebbe in un accesso generalizzato ed indiscriminato a tutti i dati della corrispondenza in entrata ed uscita (cfr. T.A.R. Toscana-sez.I, 22 dicembre 2016, n.1844). Tuttavia, successivamente la giurisprudenza ha ritenuto che l’ente, previa regolamentazione, può certamente consentire l’utilizzo di postazioni informatiche presso i propri locali per l’accesso ai dati di sintesi contenuti nel protocollo informatico (cfr. C.d.S. n.769 del 3.2.2022 e n.2945 del 19.4.2022), ma deve comunque valutare l’opportunità di consentire ai consiglieri l’accesso da remoto. Infatti, l’Alto Consesso, con la citata pronuncia n.769/2022, ha precisato che il particolare diritto di accesso del consigliere non è illimitato, vista la sua potenziale pervasività e capacità di interferenza con altri interessi primariamente tutelati (in termini, C.d.S.-sez.V, 2 gennaio 2019, n.12). L’ente, quindi, può prevedere una postazione informatica alla quale il consigliere potrà accedere tramite utilizzo di apposite credenziali per la consultazione telematica delle notizie necessarie in ragione dell’esercizio delle sue funzioni. Anche alla luce della sentenza del T.A.R. Basilicata n.599/2019, il consigliere comunale ha il diritto di soddisfare le esigenze conoscitive connesse all’espletamento del suo mandato attraverso la

modalità informatica, con accesso da remoto (cfr. T.A.R. Campania-Salerno, sez.II, 4 aprile 2019, n.545; T.A.R. Sardegna, 4 aprile 2019, n.317). In merito ai dati di sintesi del protocollo informatico, il TAR Lombardia-sez.I, con sentenza n.2317 del 24 ottobre 2022, ha evidenziato che tali dati, pacificamente ricompresi tra quelli ostensibili, ai sensi dell'art.43, comma 2, del d.lgs. n.267/2000, possono essere infatti acquisiti con modalità da remoto, solo ove venga garantito un elevato livello di sicurezza della loro trasmissione. Il giudice amministrativo ha evidenziato che l'accesso ai dati contenuti nel protocollo informatico deve avvenire comunque in modo da arrecare il minor aggravio possibile agli uffici dell'ente territoriale per cui, ove l'ente non sia in grado di garantire un elevato livello di sicurezza nella trasmissione dei dati di sintesi del protocollo informatico, è tenuto ad individuare modalità alternative di trasmissione, quali l'utilizzo di postazioni informatiche sicure presso i locali dell'ente o la consegna dei dati di sintesi su supporto analogico. Si soggiunge che il Consiglio di Stato, con sentenza n.3564 del 6 aprile 2023, ha precisato che l'accesso sistematico al protocollo informatico dell'ente trova un limite nella funzione espletata dal consigliere (che non è quella di affiancarsi alla struttura amministrativa istituendo, in concreto, una nuova figura organizzativa e dunque nuovi assetti funzionali ed ulteriori modelli procedurali) e soprattutto nel principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, in quanto tale accesso comporterebbe una "innovazione organizzativa radicale". Secondo l'Alto Consesso tale innovazione organizzativa avviene quando si chiede una mole di dati ed informazioni "pari alla latitudine dell'intera amministrazione di riferimento", situazione che si verifica quando si chiede di accedere settimanalmente (e dunque sistematicamente) a tutto il protocollo dell'ente. Tale tipo di accesso non può rivelarsi strettamente funzionale ai compiti che deve assolvere il consigliere. In tema di accesso da remoto, il TAR Campania, con sentenza n.565 del 26.03.2025, ha osservato che "il rilascio delle credenziali per l'accesso al programma di protocollo informatico ... si tradurrebbe in un accesso generalizzato e indiscriminato a tutti i dati della corrispondenza in entrata e uscita (cfr. T.A.R. Toscana, sez.I, 22 dicembre 2016, n.1844) ... sproporzionato rispetto alle esigenze conoscitive sottese (T.A.R. Sicilia-Catania, sez.I, 4 maggio 2020, n.926)". Nella citata pronuncia, è stato evidenziato, inoltre, che l'accesso da remoto attiene a "... valutazioni ampiamente discrezionali, di stretta pertinenza dell'ente civico, a fronte delle quali il giudice non può in alcun modo invadere spazi intangibili di discrezionalità, né, tanto meno, sostituirsi all'Amministrazione in valutazioni di carattere organizzativo/funzionale che solo ad essa competono e che – si ribadisce – fuoriescono dal perimetro proprio della speciale forma di accesso spettante ai consiglieri comunali ex art.43 d.lgs. n.267/2000 (T.A.R. Trieste-sez.I, 9 luglio 2020, n.253)". Tanto premesso, si ritiene che l'ente sia tenuto al rilascio del c.d. "mastro contabile", in quanto strumento utile allo svolgimento di un controllo analitico sul bilancio comunale. Per quanto concerne l'accesso diretto ai software gestionali, come ha evidenziato la giurisprudenza soprarchiamata, le decisioni in merito all'accesso da remoto rientrano nella sfera discrezionale dell'ente locale.

Leggi l'[articolo](#).



UPI. Nota di Lettura della Legge di Bilancio 2026 a cura dell'Ufficio studi UPI

Di seguito postiamo una nota di lettura delle principali disposizioni della legge n.199 del 30 dicembre 2025 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" di interesse delle Province.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Gestione economale

Alla chiusura dell'esercizio finanziario, la gestione economale deve essere definita in pareggio, escludendo la formazione di residui attivi o passivi.

L'econofo è tenuto a versare in tesoreria le somme residue non utilizzate; viceversa, in presenza di un credito residuo a suo favore, l'ente emette un mandato a saldo. L'adempimento conclusivo consiste nella restituzione integrale delle anticipazioni ricevute: tali somme, inizialmente erogate tramite mandati su capitoli di spesa delle partite di giro, vengono regolarizzate mediante reversali d'incasso sui corrispondenti capitoli d'entrata.

Leggi [l'articolo](#).

Risorse



ANCI. Pubblicato decreto dirigenziale MIT sul Piano Strategico della mobilità sostenibile (PSNMS)

È stato pubblicato sul sito del MIT il decreto dirigenziale n. 445 del 02/12/2025 recante "Modalità di erogazione, rendicontazione, monitoraggio delle risorse relative al II quinquennio di applicazione del Piano Strategico della mobilità sostenibile (2024-2028) del DI n° 81 del 14/02/2020 nonché le disposizioni per il completamento del I quinquennio di tutto il PSNMS (2019-2023)".

Il decreto all'articolo 18 detta la disciplina per la rendicontazione del I quinquennio anche per i Comuni e le Città metropolitane.

Leggi [l'articolo](#).



MIT. TPL: 750 milioni alle Regioni per rinnovo parco autobus e infrastrutture di supporto

Pubblicato sul sito MIT il decreto direttoriale della DG TPL n. 445/2025 che riporta le modalità di erogazione, rendicontazione e monitoraggio delle risorse relative al II quinquennio di applicazione del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile (2024-2028) destinate alle Regioni.

Con il suddetto decreto le Regioni possono da subito utilizzare 750 milioni assegnati con il PSNMS per il rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale ed alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative.

Come da indicazione del decreto, si tratta della seconda tranne di risorse stabilite dal DI n° 81 del 14/02/2020 che, insieme ad altri due decreti interministeriali gemelli, destina circa 3,8 miliardi di euro per il periodo 2019 – 2033 a Regioni, Città metropolitane e Comuni superiori ai 100.000 abitanti e Comuni ad alto inquinamento di NO2 e PM10, proprio per l'acquisizione di nuovi bus e relative infrastrutture di supporto al fine di ottimizzare la qualità del servizio per i cittadini e promuovere la mobilità green.

Leggi [l'articolo](#).



MIT. Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni: stanziati 12 milioni di euro

Con decreto del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stata approvata la graduatoria, per l'anno 2025, del "Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni". La graduatoria individua come beneficiari 97 comuni sotto i 5mila abitanti, per un valore complessivo di 12 milioni di euro destinati ad interventi di manutenzione e riqualificazione delle strade comunali.

Anche per l'anno 2025 il Fondo, con oltre 3422 istanze ricevute in un mese, ha registrato un successo incredibile. Già negli anni 2023 e 2024 il Fondo – introdotto dal Ministro Salvini quale misura di attenzione nei confronti dei comuni più piccoli e al contempo più virtuosi nell'utilizzo delle risorse – ha permesso di finanziare interventi in 326 comuni, per un valore complessivo di 39,5 milioni di euro.

L'obiettivo del Ministro Salvini è accrescere la dotazione del Fondo per favorire l'eventuale scorrimento della graduatoria 2025 e finanziare un numero maggiore di istanze.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Irpef 5 per mille: pubblicazione link rendiconti

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Protezione civile, in Unificata intesa su Piano generale riparto ma priorità a risorse Enti locali

Accordo sul Piano generale di riparto tra le regioni delle risorse del Fondo regionale per la protezione civile accompagnato però da una serie di raccomandazioni per il riparto e il trasferimento delle risorse.

Lo ha espresso l'Anci nella seduta odierna della Conferenza Unificata dove è stata rappresentata da Elena Carnevali, sindaca di Bergamo, e delegata Istruzione e politiche educative.

Leggi l'[articolo](#).



MIM. Decreto: proroga rendicontazione per contributo edifici pubblici ad uso scolastico

Nella G.U. n. 10 del 14 gennaio è stato pubblicato il D.M. 10 dicembre 2025, con cui il Ministero dell'istruzione proroga al 30 giugno 2026 il termine di rendicontazione degli interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, con riferimento ai soli interventi i cui lavori sono stati conclusi entro il 31 agosto 2025.

Il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dai contributi e dai finanziamenti concessi, con obbligo di riversamento delle eventuali risorse ricevute.

Leggi l'[articolo](#).



MASE. Mobilità sostenibile: firmato il decreto da 500 milioni per le grandi aree urbane

È stato firmato dal Mase e da tutti i Ministri concertanti il decreto che istituisce un Programma di finanziamento per il potenziamento della mobilità sostenibile nelle grandi aree urbane, che entra ora nella fase finale di adozione.

Il provvedimento prevede uno stanziamento complessivo di 500 milioni di euro da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ed è rivolto ai Comuni capoluogo di Provincia con popolazione superiore a 50 mila abitanti e alle Città Metropolitane situate nelle aree interessate dal contenzioso europeo sulla qualità dell'aria.

Il Programma finanzierà interventi per la riduzione delle emissioni e il miglioramento della qualità della vita urbana, tra cui: il rafforzamento del Mobility Management, il potenziamento del trasporto pubblico locale e della mobilità collettiva, condivisa e a chiamata, il sostegno alla logistica urbana sostenibile, incentivi e azioni a supporto della domanda di mobilità sostenibile, nonché interventi per la regolamentazione e la gestione della mobilità urbana. L'obiettivo è concentrare le risorse nei territori a maggiore densità di traffico e con una più elevata domanda di mobilità, così da accelerare il risanamento della qualità dell'aria e ridurre l'impatto ambientale del settore dei trasporti.

Il Programma adotta un approccio integrato, consentendo ai Comuni di intervenire in modo coordinato su più ambiti e di avvalersi del supporto tecnico dell'ANCI, al fine di massimizzare l'efficacia delle misure attivate.

“Con questo decreto mettiamo a disposizione risorse significative per aiutare le città più esposte all'inquinamento atmosferico a cambiare passo”, dichiara il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto. “Investire sulla mobilità sostenibile significa migliorare la qualità dell'aria, tutelare la salute dei cittadini e rendere i centri urbani più vivibili e moderni. È una misura concreta che coniuga ambiente, sviluppo e qualità della vita”.

Leggi l'[articolo](#).

PNRR



MIT. Interporti: firmato il decreto di riparto delle risorse PNRR

Nuovi fondi per gli interporti. È stato infatti firmato il Decreto Ministeriale n. 343 del 23 dicembre 2025 che distribuisce le risorse PNRR destinate agli interporti di rilevanza nazionale per lo sviluppo e l'implementazione dei sistemi informatici secondo gli standard di interoperabilità funzionali definiti dalla Piattaforma Logistica Digitale Nazionale (PLN).

Ricordiamo che all'interno della Missione 3, il programma di digitalizzazione della catena logistica prevede un finanziamento complessivo di 250 milioni di euro, per interventi a supporto dell'ammodernamento e della digitalizzazione del sistema della logistica. Si tratta in dettaglio di tre subinvestimenti: Login center, Reti portuali e interportuali e Login Business.

Alle Reti Portuali e Interportuali sono destinati 45 milioni, dei quali 10 milioni per gli interporti, messi a disposizione con un bando del febbraio 2024. Le risorse distribuite ammontavano però a 8,2 milioni di euro. A luglio 2025 il MIT ha quindi riaperto il bando per assegnare i 2,2 milioni che derivavano da rinunce di precedenti assegnatari.

Il decreto ha ripartito le risorse tra i seguenti interporti: Trieste (155.500 euro), Jesi-Marche (402.500), Verona (120.000), Padova (505.000), Venezia (107.420), Novara (180.000), Parma-Cepim (312.500), Campano – Nola (76.500).

Per accedere al finanziamento è necessaria la presentazione da parte degli interporti della documentazione che attesti lo stato di avanzamento della realizzazione dell'intervento, secondo le fasi risultanti dal cronoprogramma allegato alla domanda e approvato in istruttoria. La documentazione deve contenere la descrizione analitica dello stato di avanzamento dei lavori relativo al periodo di riferimento; la documentazione contabile attestante la spesa sostenuta; ogni altra documentazione che l'Amministrazione riterrà di richiedere ai fini di interesse.

Leggi [l'articolo](#).



Ministero dell'Interno. Medie Opere: adempimenti relativi ai CIG Lavori, regolarizzazione dei pagamenti e gestione delle economie

Si comunica agli Enti Locali beneficiari dei contributi per le Medie Opere quanto segue in merito agli adempimenti da porre in essere per la corretta gestione dei finanziamenti.

1. CIG Lavori mancanti

Si invitano gli Enti a verificare la presenza del CIG Lavori nei sistemi di monitoraggio. Qualora tale dato non risulti acquisito attraverso l'interoperabilità con ANAC/BDNCP, gli Enti sono tenuti a provvedere al suo inserimento manuale ovvero ad associarlo mediante le funzionalità di interoperabilità disponibili. La completezza di tale informazione è essenziale ai fini del corretto monitoraggio delle opere finanziate e per le successive erogazioni da parte dell'Amministrazione. Si rammenta che il mancato inserimento dei dati relativi all'avvio dei lavori sul sistema informativo ReGiS, comporta il recupero del contributo ai sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge n. 145 del 2028.

2. Variazioni dei dati sui pagamenti

L'Amministrazione Titolare ha riscontrato nel corso delle istruttorie finalizzate all'erogazione dei contributi, alcune variazioni (in diminuzione rispetto ai dati precedentemente caricati) relative al dato degli importi dei pagamenti (SAL) all'interno del sistema informativo.

Ciò ha comportato in tali casi la sospensione delle erogazioni. Si rammenta pertanto la necessità che gli Enti provvedano ad indicare in maniera univoca gli importi all'interno del sistema informativo, regolarizzando la propria posizione contabile entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato. Si avvisa che, laddove l'Amministrazione continui a rilevare diminuzioni nei pagamenti dichiarati rispetto ai dati precedentemente comunicati, si procederà alla sospensione delle erogazioni successive fino alla completa regolarizzazione della posizione contabile.

3. Gestione delle economie

Come già noto con comunicato del 26 febbraio 2025, sono state fornite indicazioni operative circa la corretta valorizzazione delle economie. L'Amministrazione Titolare ha riscontrato nel corso delle istruttorie finalizzate all'erogazione dei contributi, alcune variazioni (in diminuzione o in aumento rispetto ai dati precedentemente caricati) relative al dato degli importi delle economie all'interno del sistema informativo. Ciò ha comportato in sede di saldo del contributo un riconoscimento in eccesso o in difetto degli importi effettivamente dovuti agli enti. A tal fine, si invitano gli Enti a valorizzare correttamente le economie all'interno del sistema informativo, regolarizzando la propria posizione contabile entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato. Si avvisa che, al termine di suddetti 30 giorni, l'Amministrazione procederà alla verifica degli importi indicati effettuando i dovuti adeguamenti contabili, in eccesso o in difetto. Si allega al presente comunicato un foglio excel che può essere utilizzato ai fini del calcolo delle economie per singola fonte da censire a sistema.

Leggi [l'articolo](#).

Tributi



Approfondimento. Guida adempimenti SGATE per il Bonus Rifiuti

Pubblichiamo una breve guida per gli adempimenti SGATE per il Bonus Rifiuti, visto l'approssimarsi del termine del 31 gennaio.

Leggi l'[articolo](#).



Giustizia Tributaria. Divieto di doppia imposizione da parte di due Comuni

È illegittimo l'avviso di accertamento con cui un Comune accerti l'omessa dichiarazione IMU e TASI su un presupposto già oggetto di esercizio del potere impositivo da parte di un altro Comune. Sulla scorta di questa statuizione, corollario del divieto di doppia imposizione e, in generale, del principio di capacità contributiva ex art. 23 Cost., la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta ha accolto il ricorso di una società proprietaria di una piattaforma petrolifera, già oggetto di tassazione da parte di un altro Comune, intervenuto nel giudizio su istanza del ricorrente.

Secondo il giudice di prime cure, pur ritenendo che il bene tassabile si trovi nel suo territorio, il Comune resistente nel giudizio non avrebbe potuto accettare nuovamente il medesimo soggetto passivo, ma avrebbe dovuto trovare un accordo in sede amministrativa con l'altro ente locale per il corretto riparto del gettito fiscale.

Leggi l'[articolo](#).



Giustizia Tributaria. Pannello fotovoltaico e IMU

Il pannello fotovoltaico, se riposto sulla struttura di sostegno e incastrato insieme agli altri pannelli, collegato in serie e allacciato alla rete elettrica, tramite l'inverter, viene considerato parte di un complesso unitario e, in quanto, tale assume natura immobiliare, alla stessa stregua delle turbine delle centrali elettriche.

Gli impianti fotovoltaici di rilevante potenza realizzati allo scopo di produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita vanno cioè considerati a tutti gli (...) quali beni immobili, in quanto la connessione strutturale e funzionale tra il fabbricato e gli impianti è tale da poterli ritenere sostanzialmente inscindibili, a nulla rilevando che astrattamente siano rimovibili ed installabili in altro luogo.

Così ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, sezione 1, del 31 ottobre 2025, n. 4317, rifacendosi ad un precedente di legittimità (Cass. civ., sez. V, sentenza del 14 marzo 2024, n. 6840).

Nel caso di specie, la Corte, rigettando il ricorso di un s.r.l., ha ritenuto non solo che l'impianto in questione sia un bene immobile, ma che avrebbe dovuto essere accatastato come bene di categoria D e che quindi correttamente il Comune impositore ed accertatore avesse applicato l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 per la determinazione del valore

imponibile ricorrendone i presupposti (l'impianto è privo di rendita catastale; ha i requisiti per l'accattastamento nel gruppo D; è interamente posseduto da un'impresa; è distintamente contabilizzato).

Leggi l'[articolo](#).

Fiscale



Agenzia delle Entrate. Trattamento ai fini IVA delle somme da corrispondere a seguito di un accordo di mediazione

Il parere analizza il regime IVA applicabile ai pagamenti effettuati da un conduttore estero a una procedura fallimentare a seguito di un accordo di mediazione.

Poiché tale accordo ha natura novativa, esso estingue il precedente contratto di locazione esente e definisce un nuovo assetto di interessi che separa le somme in base alla loro funzione economica.

Le somme corrisposte per regolare il pregresso e la detenzione passata sono qualificate come corrispettivi per prestazioni di servizi generiche; la loro tassazione dipende dalla territorialità e, dunque, dalla presenza o meno di una stabile organizzazione della società estera in Italia. Diversamente, i canoni per l'occupazione futura restano riconducibili a una locazione immobiliare, regime che prevede l'esenzione IVA automatica, salvo specifica opzione per l'imponibilità esercitata dal locatore fallimentare.

Leggi l'[articolo](#).

Personale



Corte dei Conti. Retribuzione posizione segretario in convenzione

Per il rispetto del limite al trattamento accessorio ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, i Comuni che gestiscono il personale in convenzione devono calcolare la spesa in base all'effettivo onere finanziario sostenuto dal proprio bilancio (pro quota).

Nello specifico, il Comune capofila deve scomputare dal proprio computo le somme rimborsate dagli altri enti. Al contrario, i Comuni aderenti sono tenuti a includere nel proprio limite le somme rimborsate al capofila, senza alcuna neutralizzazione. Tale meccanismo garantisce che la spesa complessiva resti ancorata ai tetti previsti, evitando che l'utilizzo associato del personale diventi uno strumento per aggirare i vincoli di legge.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Decreto Pnrr, segretari sempre fuori dai tetti di spesa per il personale

I segretari degli enti locali escono dal calcolo dei tetti di spesa di personale, per sempre e in tutte le amministrazioni. È una delle novità principali per Comuni, Province e Città previste dal decreto sul Pnrr, atteso in consiglio dei ministri entro la fine del mese per disciplinare la fase finale

nell'attuazione del Piano.

La norma allarga, e rende strutturale, un'agevolazione nata con il decreto Pa del 2023 (articolo 3, comma 6 del DI 44/2023), che aveva previsto l'esclusione del costo dei i segretari dai tetti di spesa di personale solo fino al 2026, e solo per gli enti che alla data di entrata in vigore di quel provvedimento non avessero il segretario. Nel tempo però quella regola ha dimostrato il proprio effetto paradossale, perché ha finito per penalizzare gli enti che il segretario già ce l'avevano. Con l'esclusione generalizzata e a tempo determinato, si facilita invece la vita a tutti i Comuni, perché chi ha già il segretario potrà incontrare nuovi spazi assunzionali escludendo dal conto la retribuzione del vertice amministrativo. L'effetto interessa com'è ovvio soprattutto gli enti più piccoli, dove il trattamento economico del segretario ha un'incidenza importante. L'addio ai vincoli temporali permette poi di dare coerenza alla programmazione, che si articola su base triennale.

Sempre con l'obiettivo di rinforzare la presenza dei segretari limitando il ricorso all'esercizio ginnico dello "scavalco", la bozza di decreto sul Pnrr permette, in via eccezionale e una tantum, di iscrivere all'albo anche i 101 partecipanti al corso concorso indetto il 18 novembre 2024 che risulteranno idonei ma non vincitori. L'iscrizione sarà comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, come prevede l'articolo 16-ter, comma 8 del DI 162/2019.

Sempre ai piccoli Comuni guarda un'altra novità, che in pratica cancella l'aggancio al singolo anno per l'utilizzo dei fondi assegnati dal 2022 al 2026 dei fondi assegnati per l'assunzione a tempo determinato di personale per l'attuazione delle misure del Pnrr.

Leggi l'[articolo](#).

Partecipate e servizi pubblici locali



Corte dei Conti. Partecipate: discrezionalità e onere motivazionale

La Corte dei Conti per la Toscana ha ribadito la centralità dell'obbligo motivazionale nelle verifiche annuali sulle partecipazioni societarie.

Sebbene le amministrazioni godano di piena discrezionalità nelle scelte di assetto, tale potere deve essere supportato da una motivazione esplicita che ne giustifichi le ragioni. A tal fine, è opportuno integrare la sintesi del modello standard (MEF o Sezione Autonomie) con una relazione tecnica dettagliata. Tale onere motivazionale risulta particolarmente stringente nel caso di "partecipazioni pulviscolari".

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Società in liquidazione e soccorso finanziario

Il conferimento di trasferimenti straordinari a favore di una società partecipata totalmente dall'ente locale risulta incompatibile con lo stato di liquidazione della stessa.

Ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, tali risorse sono ammissibili esclusivamente se finalizzate a un piano di risanamento volto al recupero dell'equilibrio finanziario entro un triennio. Poiché la liquidazione presuppone la cessazione dell'attività e non il suo riequilibrio strutturale, viene meno il presupposto giuridico per derogare al divieto di soccorso finanziario, configurando l'erogazione come un esborso privo di prospettiva di continuità aziendale.

Leggi l'[articolo](#).

Contenuto extra



Ministero dell'Interno. Misure operative per le consultazioni elettorali del 2026

Il Decreto legge n.196/2025 recante “Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 299 del 27 dicembre 2025, delinea il quadro organizzativo per le consultazioni elettorali del 2026.

La norma tende a favorire la partecipazione dei cittadini e a ottimizzare l’attività delle amministrazioni locali, riducendo al contempo l’impatto sulle attività scolastiche.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Sostituzione membro commissione consiliare con persona estranea al consiglio comunale

Il regolamento delle commissioni consiliari potrà prevedere la sostituzione del consigliere impossibilitato a partecipare alla seduta di una commissione purché anche il sostituto rivesta la carica di consigliere comunale.

(Parere n.29633 del 3.10.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura, a seguito di una richiesta di parere del segretario generale del Comune di ..., ha chiesto l’avviso di questo Ufficio in materia di composizione delle commissioni consiliari. In particolare, il segretario generale ha segnalato il contenuto dell’art.7, comma 10, del regolamento sulle commissioni consiliari del Comune di ... secondo cui i consiglieri, impossibilitati a partecipare alle sedute della commissione, “qualora non possano essere sostituiti da altro Consigliere Comunale del loro gruppo, potranno essere suppliti con persona estranea al Consiglio Comunale”. Ad avviso del segretario generale tale previsione normativa si porrebbe in contrasto con l’art.38, comma 6, del d.lgs. n.267/2000 che stabilisce che le commissioni consiliari sono composte dai consiglieri comunali. Al riguardo, si ribadiscono le osservazioni formulate in precedenti pareri resi da questa Direzione Centrale, da ultimo il parere pubblicato sul sito di questo Dipartimento il 10 settembre 2024 e si conferma che il regolamento delle commissioni potrà prevedere la sostituzione del consigliere impossibilitato a partecipare alla seduta di una commissione purché anche il sostituto rivesta la carica di consigliere comunale. La possibilità di nominare un sostituto esterno al consiglio comunale è preclusa dal dettato normativo del citato art.38, comma 6, del d.lgs. n.267/2000, ai sensi del quale il consiglio si avvale di commissioni costituite “nel proprio seno con criterio proporzionale”. Le commissioni costituiscono forme di articolazione interna del consiglio e, pertanto, una norma regolamentare che consenta la partecipazione alle sedute delle commissioni a persone estranee al consiglio comunale non sarebbe coerente con la disciplina dettata dal legislatore in materia di commissioni consiliari. Si osserva che il ... del regolamento sulle commissioni consiliari al comma 10 ha aggiunto un capoverso a seguito di emendamento approvato il quale stabilisce che “I componenti delle commissioni affari generali ed istituzionali possono essere sostituiti soltanto da consiglieri comunali dello stesso gruppo non da persone estranee al consiglio”. Tale emendamento approvato riguarda i soli componenti delle commissioni affari generali ed istituzionali. Si invita, pertanto, l’ente a prevedere per tutte le commissioni consiliari che i componenti di tali organismi possano essere sostituiti solo da consiglieri comunali dello stesso gruppo.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Utilizzo caselle p.e.c. per le comunicazioni ai consiglieri comunali

Il consigliere non può richiedere l'invio dell'avviso di convocazione al solo indirizzo personale di posta elettronica certificata, in quanto è stata messa a disposizione un'apposita casella di posta elettronica con il dominio dell'ente.

(Parere n.30506 del 10.10.2025) Si fa riferimento alla nota ... con la quale una Prefettura ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio in merito alla questione rappresentata da un consigliere in materia di convocazione del consiglio comunale. In particolare, un consigliere ha rappresentato che, nonostante abbia più volte richiesto di voler ricevere le comunicazioni e convocazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata personale, l'ente invia sempre le comunicazioni e convocazioni all'indirizzo pec con dominio del Comune; pertanto, ha chiesto se vi sia un obbligo per il sindaco di dare le comunicazioni solo tramite l'utilizzo dell'indirizzo pec istituzionale. Al riguardo, nel ribadire le osservazioni formulate da quest'Ufficio con il parere del 3 agosto 2017, citato dall'Ufficio Territoriale del Governo, si fa presente quanto segue. L'art.38 del d.lgs. n.267/2000 prevede che il funzionamento dei consigli comunali, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. In generale, si fa presente che "in materia vale il principio per cui le modalità per la comunicazione e la formazione della convocazione (il c.d. avviso di convocazione), quando non sono fissate dalla legge, dai regolamenti o dagli statuti, seguono il principio di libertà delle forme, purché la forma adottata sia idonea al raggiungimento dello scopo (cfr. T.A.R. Campania-Napoli, sez.I, 19 maggio 2010, n.7147 e TAR Liguria-Genova, sez.II, 27 ottobre 2010, n.10020). Nel caso in esame, il regolamento sul funzionamento del consiglio comunale dell'ente non disciplina espressamente che la convocazione possa essere fatta con l'utilizzo del mezzo informatico, ma certamente l'invio dell'avviso di convocazione alla casella di posta elettronica certificata all'uopo messa a disposizione dall'Amministrazione per ciascun consigliere deve ritenersi la modalità ordinaria. In merito alla questione prospettata, si osserva che il consigliere non può richiedere l'invio di eventuali comunicazioni o dell'avviso di convocazione al solo indirizzo personale di posta elettronica certificata in quanto, nel caso di specie, l'interessato svolge il ruolo istituzionale di consigliere comunale per il quale, al pari di ogni altro membro dell'assemblea consigliare, è stata messa a disposizione dall'Amministrazione una apposita casella di posta elettronica con il dominio del comune attraverso la quale avviene il dialogo istituzionale tra la struttura dell'ente ed i suoi rappresentanti eletti. Sulla casella di posta personale confluisce, invece, anche corrispondenza privata del soggetto in qualità di cittadino. A tale riguardo, il d.lgs. n.82/2005 all'art.3-bis, rubricato "identità digitale e domicilio digitale", al comma 4, dispone "A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche ed i gestori od esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato....", in tal modo distinguendo il rapporto del privato con la Pubblica Amministrazione da quello che un rappresentante della pubblica amministrazione deve tenere con la stessa Amministrazione cui appartiene.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Pubblicazione di documentazione non ufficiale

Le deliberazioni diventano accessibili a tutti con la pubblicazione sull'albo pretorio on line; pertanto, le proposte di deliberazione che possono anche non essere approvate non possono essere diffuse. (Parere n.31463 del 20.10.2025) È pervenuta a quest'Ufficio la nota con la quale il sindaco del comune di ... ha chiesto se un consigliere comunale, al termine della seduta consiliare, possa pubblicare, mediante canali social personali, delle proposte di deliberazione acquisite, in virtù della propria qualifica, nei giorni precedenti alla seduta atteso che tali documenti possono essere soggetti a modifiche in corso di verbalizzazione del segretario comunale. Ha, pertanto, chiesto se possa essere introdotta una norma regolamentare che vietи espressamente, sino all'avvenuta pubblicazione, la diffusione degli atti relativi alla fase istruttoria delle deliberazioni, qualora acquisite dai consiglieri. In via generale, si premette che il decreto legislativo n.33/2013, nel promuovere la trasparenza amministrativa e l'accesso ai documenti pubblici, all'art.7 prevede per le amministrazioni pubbliche che i documenti, informazioni e dati siano pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell'art.68 del Codice dell'Amministrazione Digitale. Il citato articolo 7 fa espresso rinvio al Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. n.82/2005), il quale nel Capo V rubricato "Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi", prevede all'art.50 che "I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico". Inoltre, ai sensi dell'art.7 del d.lgs. n.33/2013 i dati pubblici sono "riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n.36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità". Tanto premesso, si osserva che il quesito riguarda l'inserimento, da parte di un consigliere, sui canali social personali di proposte di deliberazioni, atti quindi che devono essere ancora approvati e pubblicati. A tal proposito, si osserva che le delibere del consiglio e della giunta municipale sono pubblicate ufficialmente sull'albo on line ai sensi dell'art.124, comma 1, del TUOEL; con la pubblicazione, le stesse diventano accessibili a tutti. In merito, il T.A.R. Calabria-Reggio Calabria, con la pronuncia 5 aprile 2012, n.269, ha statuito che «Nell'istituzione dell'Albo Pretorio si concretizza ... quella più lata e risalente funzione partecipativa che è insita nella pubblicità degli atti ... Essa risponde ad una delle più antiche forme di diffusione e conoscenza legale degli atti rivolti alla collettività, che, traendo le origini dalle istituzioni romane, ha trovato ininterrotta disciplina, nell'ordinamento nazionale, sin dall'articolo 62 del Testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n.383, poi confluito con varie modifiche di regime nell'odierno art.124 del d.lgs. n.267/2000 e che ha ricevuto nuovo vigore dall'evoluzione della tecnologia che ne ha consentito una importante riedizione ed attualizzazione nella nuova veste dell'Albo Pretorio informatico (art.32, L. nr.69/2009)». L'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni, rubricato "Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea", ha previsto al comma 1 che "... gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati ...". Dal quadro normativo sopra riportato si evince che le deliberazioni diventano accessibili a tutti con la pubblicazione sull'albo pretorio on line; pertanto, le proposte di deliberazione, che nel corso della seduta consiliare possono anche non essere approvate, non possono essere diffuse, ancor più da un consigliere che, ai sensi dell'art.43 del TUOEL, è tenuto "al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Ammissibilità mozione promossa dai consiglieri comunali di minoranza

Dal quadro normativo e giurisprudenziale esaminato non si evince un potere in capo al presidente del consiglio comunale di sindacare nel merito le mozioni.

(Parere n.31142 del 16.10.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura ha chiesto l'avviso di questo Ufficio in merito all'ammissibilità di una mozione promossa dai consiglieri comunali di minoranza. In particolare, il presidente del consiglio del Comune di ..., a seguito di richiesta dei consiglieri di opposizione di iscrivere all'ordine del giorno una mozione concernente revoca deleghe ad un assessore, ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per iscrivere la mozione all'ordine del giorno in quanto le dimissioni dell'assessore, intervenute successivamente alla presentazione della mozione, avevano determinato "la cessazione della materia del dibattito". I consiglieri di opposizione, tuttavia, hanno ribadito il proprio diritto a portare all'attenzione del consiglio l'argomento in questione, ritenendo che la mozione potesse essere ritirata solo dai proponenti e hanno precisato che il presidente del consiglio non ha un potere di valutazione preventiva sui presupposti di ammissibilità della mozione. Al riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che l'art.43, comma 1, del decreto legislativo n.267/00 riconosce ai consiglieri comunali il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. La dottrina definisce le "mozioni" come atti approvati dal consiglio per esercitare un'azione di indirizzo, esprimere posizioni e giudizi su determinate questioni, organizzare la propria attività, disciplinare procedure e stabilire adempimenti dell'amministrazione nei confronti del consiglio. Nel caso in esame, lo statuto dell'ente prevede all'articolo 36, comma 4, primo periodo, che "ogni consigliere, quale titolare dell'azione di stimolo e di vigilanza sulle attività e sulle iniziative del comune, ha diritto di presentare ordini del giorno, interrogazioni, interpellanze, mozioni". Il regolamento del consiglio comunale dispone all'art.18 che i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale ed esercitano tale diritto anche mediante la presentazione di mozioni. Il successivo articolo 19, comma 8, stabilisce che la mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita essenzialmente all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del consiglio o della giunta nell'ambito dell'attività del comune. Il citato comma 8 precisa che la mozione si conclude con un dispositivo che è sottoposto all'approvazione del consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni. In merito alla questione in esame si osserva che il T.U.O.E.L. e lo statuto dell'ente configurano il consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche del sindaco e degli assessori. Pertanto, i consiglieri, come ha ribadito il TAR Campania-Napoli, con sentenza n.7190 del 2021, possono assumere atti aventi una valenza politica anche esprimendosi in merito all'operato degli assessori. Il giudice amministrativo con la sopra citata pronuncia ha precisato che il consiglio nella sua interezza partecipa all'attuazione delle linee programmatiche del Comune (e, dunque, di ciascun organo di esso); pertanto, ad ogni singolo consigliere deve essere consentita la facoltà di indirizzare fattivamente l'operato dell'ente, nelle sue diverse articolazioni. In tale direzione opera l'istituto della mozione che costituisce lo strumento che consente all'eletto di svolgere il proprio ruolo in modo completo ed ha la funzione, attraverso l'espressione finale di un voto, di coinvolgere l'intero consiglio. Detto istituto, come ha precisato il giudice amministrativo, da un lato assolve all'esigenza di porre il consigliere nella posizione di contribuire alla funzione di indirizzo e di controllo del consiglio e, d'altro lato, costituisce esplicazione piena della funzione stessa del consiglio, il quale verrebbe indebitamente limitato nelle sue prerogative se dovesse dibattere e votare mozioni riguardanti esclusivamente la sua sola attività. Si rileva che, dal quadro normativo e giurisprudenziale esaminato, non si evince un potere in capo al presidente del consiglio di sindacare nel merito le mozioni, anzi l'art.32, comma 2, del regolamento prescrive che il presidente

ha l'obbligo di iscrivere all'ordine del giorno le proposte di cui al successivo quarto comma, e quindi anche le mozioni. Ciò premesso, si condividono le osservazioni formulate dalla Prefettura e si ritiene che la mozione presentata debba essere iscritta all'ordine del giorno.

[Leggi l'articolo.](#)



Ministero dell'Interno. Richiesta di accesso agli atti di un consigliere comunale

Il consigliere non può chiedere ulteriori informazioni allo studio di architettura che ha un rapporto con l'ente locale, ma non con il singolo consigliere.

(Parere n.31138 del 16.10.2025) Con nota il segretario comunale ... ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio in materia di accesso agli atti. In particolare, è stato chiesto un parere in merito alla legittimità della richiesta di accesso agli atti inoltrata da un consigliere comunale direttamente ad uno Studio di architettura, quindi un soggetto privato a cui il Comune ha affidato un appalto per il servizio di progettazione definitiva-esecutiva delle parti strutturali ed impiantistiche di un'opera pubblica di grande interesse. A seguito dell'entrata in funzione dell'impianto nel settembre 2024, sono state riscontrate dall'ente problematiche strutturali tali da incidere sul regolare svolgimento dell'attività della predetta struttura. Il Comune, quindi, dopo aver proceduto ad un accertamento tecnico preventivo, ricorreva, come si evince dalla nota del segretario, contro i progettisti e le imprese coinvolte nella realizzazione dell'opera, tra cui lo studio di architettura. Il segretario comunale ha precisato che il consigliere ha ottenuto dall'ente tutte le informazioni e la documentazione richiesta inerente all'opera in questione, ma nell'agosto 2025 il consigliere si è rivolto direttamente allo studio di architettura per avere informazioni inerenti all'impianto. In via generale, si osserva che la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (in particolare, Plenum del 2.2.2010, del 23.2.2010 e parere del 5.10.2010) ha sostenuto che il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art.43 del decreto legislativo n.267/00 che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il "diritto di ottenere dagli uffici, ... del comune, nonché dalle ... aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato". La Commissione ha evidenziato che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, è riconosciuta al consigliere comunale un'ampia potestà di accesso a tutte le notizie quando le stesse attengano ad informazioni inerenti allo svolgimento del mandato consiliare. Si rileva che il consigliere comunale per l'accesso agli atti ex art.43 del TUEL, sebbene non abbia l'obbligo di motivare le relative istanze, deve comunque presentare una richiesta di accesso che sia utile all'espletamento del proprio mandato. Sul punto il Consiglio di Stato, con sentenza n.4792 del 22.6.2021, ha evidenziato che l'esercizio del diritto di accesso di cui all'articolo 43, comma 2, TUEL deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto con l'art.42 del medesimo TUEL; pertanto, il suddetto limite implica che il diritto di conoscenza del consigliere debba porsi in rapporto di strumentalità con la funzione 'di indirizzo e di controllo politico-amministrativo', propria del consiglio comunale. I dati e le informazioni di cui viene a conoscenza il consigliere comunale devono essere utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al mandato, rispettando il dovere del segreto secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto dei principi in materia di riservatezza. Non è sufficiente, quindi, rivestire la carica di consigliere comunale per avere diritto all'accesso, ma è necessario, come prescritto dall'art.43 TUOEL, che la domanda muova da una effettiva esigenza del consigliere affinché tutte le informazioni e le notizie acquisite siano utili all'espletamento del proprio mandato. Sebbene il Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 5 settembre 2005, n.5 abbia statuito che "le regole in tema di trasparenza si applicano oltre che alle pubbliche amministrazioni anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico", si ritiene che nel caso in esame il consigliere abbia già ottenuto le informazioni e la documentazione inerente all'opera sopra descritta, come ha precisato il segretario comunale

dell'ente e, pertanto, il consigliere non possa chiedere ulteriori informazioni allo studio di architettura che ha un rapporto con l'ente locale, ma non con il singolo consigliere. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, si ritiene che il caso in esame non rientri nella fattispecie di cui all'art.43, comma 2, del d.lgs. n.267 del 2000, in quanto la richiesta di accesso del consigliere comunale è rivolta ad un soggetto privato e non agli uffici comunali o alle aziende ed enti dipendenti dal Comune per ottenere informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, come previsto dalla sopracitata norma.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Avviso alle stazioni appaltanti: generazione avvisi di pagamento pagoPA per le gare pubblicate da novembre a dicembre 2025

Le stazioni appaltanti che hanno effettuato procedure di affidamento nel periodo novembre-dicembre 2025 sono tenute al versamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Sul Portale dei pagamenti di ANAC sono presenti gli avvisi di pagamento pagoPA per adempiere a tale obbligo. Il dettaglio delle gare afferenti agli avvisi è disponibile sul servizio Gestione Contributi Gara (GCG).

Come ulteriore canale di notifica, saranno inviate da parte dell'Autorità al responsabile anagrafe stazione appaltante (RASA) e ai contribuenti stazione appaltante, anche delle comunicazioni e-mail di avvenuta generazione degli avvisi.

Si ricorda, altresì, a tutte le stazioni appaltanti di assolvere all'obbligo contributivo relativo agli anni o mesi precedenti qualora non avessero ancora provveduto. A tal fine, si evidenzia che anche il precedente servizio Riscossione è ancora attivo per assolvere all'obbligo contributivo delle gare pubblicate tramite il sistema SIMOG, conteggiate nei pertinenti MAV.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. A breve l'adozione del Piano Anticorruzione 2025-2027: sarà dato avviso in Gazzetta Ufficiale

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dal Consiglio di Anac dell'11 novembre 2025, sarà adottato a breve, non appena giungeranno all'Autorità i pareri formali dei soggetti istituzionali preposti dalla legge al riguardo. Si tratta del parere della Conferenza Unificata Stato Regioni e Autonomie locali, previsto in arrivo a breve, e il parere del Comitato interministeriale. Una volta ricevuti i pareri formali di tali istituzioni, seguirà l'approvazione consiliare definitiva. Successivamente il Piano Anticorruzione sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità e di tale pubblicazione sarà dato avviso in Gazzetta Ufficiale.

L'approvazione in via preliminare dello schema del Piano (PNA), è stata fatta dal Consiglio di Anac lo scorso 30 luglio 2025. Successivamente il Piano è stato posto in consultazione pubblica dal 7 agosto al 30 settembre 2025 per l'acquisizione di contributi e osservazioni da parte della società civile e degli stakeholder. Dopo aver valutato gli esiti di tale consultazione, il testo del PNA è stato approvato nuovamente dal Consiglio, per l'appunto, l'11 novembre 2025. A breve si arriverà all'adozione finale.

“Le buone pratiche di prevenzione della corruzione non sono un onere che appesantisce l'attività amministrativa e nemmeno un ostacolo al perseguitamento degli obiettivi istituzionali di un'amministrazione. Al contrario, costituiscono un importante alleato degli enti pubblici, non solo

per garantire il rispetto della legalità ed il buon uso del denaro pubblico, ma anche per amministrare meglio, più celermente ed efficacemente", spiega il Presidente di Anac Giuseppe Busia.

"Attraverso lo strumento del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) si promuove legalità e trasparenza indicando alle amministrazioni comunali concreti suggerimenti operativi e buone prassi da seguire, con la finalità ultima di accrescere la credibilità della pubblica amministrazione e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni".

"Prevenire la corruzione coincide con l'obiettivo di garantire buona amministrazione, usare bene le risorse pubbliche e offrire migliori servizi ai cittadini– sottolinea il Presidente Busia – tutto questo non può essere lasciato all'improvvisazione. Richiede una pianificazione rigorosa che coinvolga non solo Anac come Autorità competente, ma tutti i comuni e le amministrazioni interessate, con una prospettiva di medio termine e impegni concreti e verificabili. Questo è esattamente ciò che vogliamo fare attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2025-2027), sulla base del quale ogni comune e pubblica amministrazione dovrà definire la propria programmazione (Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza)".

"È fondamentale – ha sottolineato il Presidente di Anac – che tutto questo non sia vissuto come un adempimento burocratico, ma sia messo al servizio della migliore efficienza e capacità amministrativa".

Leggi [l'articolo](#).



Dipartimento per la trasformazione digitale. I Comuni italiani scelgono lo stato civile digitale

La digitalizzazione dei registri dello stato civile entra in una fase decisiva con l'adesione all'Archivio Nazionale Informatizzato dei Registri dello Stato Civile (ANSC) di oltre 7000 comuni, inclusi principali centri urbani come Milano, Napoli, Torino, Genova e Bologna. Questo nuovo traguardo porta il paese verso una Pubblica Amministrazione più moderna, efficiente e orientata ai cittadini.

Il nuovo sistema, integrato nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), consente la gestione completamente digitale degli atti di nascita, matrimonio, unioni civili, cittadinanza e decesso, sostituendo definitivamente il modello cartaceo adottato dai singoli Comuni.

Un'unica piattaforma per amministrazioni e cittadini

L'ANSC permette agli ufficiali di stato civile di creare e conservare atti con pieno valore legale in un archivio digitale unico e sicuro. L'integrazione con ANPR garantisce l'aggiornamento automatico dei dati e una maggiore interoperabilità tra enti, migliorando la qualità e l'uniformità delle informazioni.

Il nuovo sistema introduce importanti innovazioni anche per i cittadini, che possono firmare digitalmente gli atti tramite SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE) e a breve potranno accedere online ai certificati di stato civile, senza la necessità di recarsi agli sportelli comunali.

L'iniziativa è il risultato di un concreto impegno delle istituzioni centrali e delle autonomie locali ed è sostenuta dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il Dipartimento per la trasformazione digitale per la Presidenza del Consiglio dei ministri ha destinato 50 milioni di euro ai comuni per favorire l'adozione del nuovo sistema. L'obiettivo è semplificare i servizi, migliorare la qualità dei dati e rafforzare la fiducia tra cittadini e istituzioni.

Leggi [l'articolo](#).



Ministero dell'Interno. Possibilità d'introdurre la figura del vice

presidente attraverso il regolamento consiliare

L'introduzione della figura del vice presidente, attraverso una modifica del regolamento consiliare ed in assenza di una specifica previsione statutaria, non sembra coerente con l'art.39, primo comma, del d.lgs. n.267/2000.

(Parere n.33162 del 3.11.2025) È pervenuta a questo Ufficio la nota con la quale il segretario generale del ..., a seguito di un parere richiesto da un consigliere comunale, ha chiesto l'avviso di questa Direzione Centrale in merito all'avvenuta introduzione della figura del vice presidente del consiglio tramite una modifica al regolamento sul funzionamento del consiglio comunale. In particolare, è stato chiesto se tale figura vicaria possa essere introdotta modificando la fonte regolamentare e non quella statutaria dell'ente. Si osserva che lo statuto dell'ente all'articolo 8 prevede che il consiglio, nel corso della prima seduta, dopo aver provveduto alla convalida degli eletti, elegge il proprio presidente. Finché non avviene l'elezione, il consiglio è presieduto dal consigliere anziano. Non si rinvengono disposizioni statutarie riferite alle funzioni vicarie del presidente del consiglio. Inoltre, l'articolo 7, comma 4, dello statuto stabilisce che "l'organizzazione e il funzionamento del consiglio, per quanto non disposto dalla legge e dal presente statuto, sono disciplinati da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti...". In virtù del rinvio, previsto dalla predetta disposizione, al regolamento, il comune di ... ha introdotto la figura del vice presidente del consiglio. Come noto, ai sensi dell'art.39, primo comma, del d.lgs. n.267/2000, è previsto che "i consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano...". Dall'esame della citata disposizione, si evince che il legislatore ha inteso disciplinare espressamente l'ipotesi in cui lo statuto di un ente con popolazione superiore a 15000 abitanti, come la Città di ..., non abbia previsto una norma relativa alle funzioni vicarie del presidente del consiglio. Il legislatore ha, quindi, individuato nel consigliere anziano le funzioni di vice presidente del consiglio al fine di evitare che la mancata previsione di una norma statutaria potesse creare un vuoto normativo nella materia in questione. In proposito, giova fare riferimento alla sentenza n.696 del 25.05.2017, nella quale il TAR Lombardia ha osservato come l'art.39, comma 1, del d.lgs. 267/2000 "si rivela una norma di chiusura in grado di dare ordine alle diverse esigenze che si manifestano nello svolgimento dell'attività istituzionale in forma collegiale". Si soggiunge, inoltre, che, ad avviso di questo Ufficio, il rinvio al regolamento operato dall'art.7, comma 4, dello statuto comunale non giustifica l'introduzione della figura del vice presidente del consiglio nel solo regolamento, considerato che detto rinvio può essere riferito ai soli aspetti attinenti all'organizzazione ed al funzionamento del consiglio che non siano disciplinati dalla legge e dallo statuto. Il decreto legislativo n.267 del 2000 prevede, invece, all'articolo 39, primo comma, che sia il consigliere anziano, quando lo statuto non dispone diversamente, a ricoprire le funzioni vicarie. Tanto premesso, l'introduzione della figura del vice presidente, attraverso una modifica del regolamento del consiglio ed in assenza di una specifica previsione statutaria, non sembra coerente con il citato art.39, primo comma, del d.lgs. n.267/2000.

Leggi [l'articolo](#).



Ministero dell'Interno. Possibilità d'inserire il sindaco come componente delle commissioni consiliari

Non sembra che il sindaco possa essere componente delle commissioni, atteso che è lo stesso ordinamento locale dell'ente a prevedere un confronto tra sindaco e commissioni in qualità di organi deputati a funzioni diverse.

(Parere n.33896 del 10.11.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale la presidente del consiglio

comunale di ... ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio in materia di commissioni consiliari. In particolare, è stato chiesto se, in assenza di specifiche disposizioni normative che lo prevedano, sia possibile comprendere anche il sindaco tra i componenti con diritto di voto delle commissioni in parola. Al riguardo, in via preliminare, si precisa che le commissioni non sono organi necessari dell'ente locale, cioè non sono componenti indispensabili della sua struttura organizzativa, bensì organi strumentali dei consigli e, in quanto tali, costituiscono componenti interne dell'organo assembleare. In altri termini, le commissioni consiliari operano sempre e comunque nell'ambito della competenza dei consigli. Si rileva che, in base a quanto disposto dall'articolo 38, comma 6, del decreto legislativo n.267/00, le commissioni consiliari, una volta istituite sulla base di una facoltativa previsione statutaria, sono disciplinate dall'apposito regolamento comunale con l'inderogabile limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale nella composizione. Le forze politiche presenti in consiglio devono, pertanto, essere il più possibile rappresentate anche nelle commissioni in modo che in ciascuna di esse sia riprodotto il loro peso numerico e di voto. Quanto al rispetto del criterio proporzionale previsto dal citato articolo 38, il legislatore non precisa come lo stesso debba essere declinato in concreto; pertanto, spetta al consiglio comunale prevedere nel regolamento i meccanismi idonei a garantirne il rispetto. In merito, si evidenzia che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il criterio proporzionale può dirsi rispettato ove sia assicurata, in ogni commissione, la partecipazione di ciascun gruppo presente in consiglio, in modo che se una lista è rappresentata da un solo consigliere questi deve essere presente in tutte le commissioni costituite, assicurando una composizione delle commissioni proporzionata all'entità di ciascun gruppo consiliare. Il caso sottoposto alla valutazione di quest'Ufficio riguarda la figura del sindaco, in particolare se lo stesso possa far parte di un gruppo consiliare. Occorre precisare che, relativamente agli organi degli enti locali, il sindaco ed il consiglio comunale, di cui i gruppi consiliari sono organismi strumentali e funzionali, svolgono ruoli distinti. In base all'art.42 del d.lgs. n.267/2000 il consiglio è "organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo" e, in quanto tale, è chiamato a svolgere specifiche funzioni di controllo dell'operato del sindaco e della giunta. Ne deriva che l'iscrizione del sindaco ad un gruppo potrebbe incidere sul corretto e bilanciato esercizio delle funzioni di governo dell'ente. D'altra parte, dall'esame dell'art.57, secondo comma, del regolamento del consiglio del comune in parola, si evince che le commissioni consiliari possono essere chiamate ad esprimere pareri su richiesta del sindaco e che, di propria iniziativa, possono proporre al sindaco di presentare all'esame del consiglio determinati argomenti o proposte di deliberazioni. Tale disposizione appare confermare la tesi secondo cui il sindaco non sembra possa essere componente di commissione, atteso che è lo stesso ordinamento locale dell'ente in parola a prevedere un confronto tra sindaco e commissioni in qualità di organi deputati a funzioni diverse.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Referendum costituzionale e elezioni suppletive della Camera dei deputati

Con D.P.R. 13 gennaio 2026 è stato indetto il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025.

Altresì, nella medesima Gazzetta Ufficiale, con D.P.R. 13 gennaio 2026 sono stati indetti i comizi elettorali per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nei collegi uninominali 01-Rovigo e 02-Selvazzano Dentro della VIII Circoscrizione Veneto 2.

Entrambe le consultazioni si svolgeranno il 22 e 23 marzo 2026.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Isee precompilato per tutti gli aiuti nel decreto Pnrr

Nato per rendere possibile lo sprint finale del piano rimodulato a fine 2025, il decreto sul Pnrr atteso in consiglio dei ministri entro la fine del mese imbarca anche un nuovo, sostanzioso gruppo di semplificazioni.

Quella che promette di incidere più direttamente sulla vita quotidiana è l'Isee precompilato: scuole, università, Comuni e tutte le altre Pa che riconoscono sconti e bonus in base all'indicatore dovranno «acquisire d'ufficio i dati strettamente necessari alla concessione della prestazione sociale agevolata attraverso la piattaforma nazionale digitale dell'Inps», evitando così l'obbligo di presentare la dichiarazione alle famiglie che chiedono «benefici economici nel campo del diritto allo studio o di agevolazioni nel pagamento di mense e tasse universitarie e in molti altri settori», come dettaglia la relazione illustrativa.

La norma non prevede una fase transitoria, e scatterà quindi subito, con l'entrata in vigore del decreto. Giusto in tempo per evitare la corsa alla dichiarazione che di solito è fitta proprio a febbraio, quando si affolla una fetta consistente delle oltre 10 milioni di Dsu presentate ogni anno. Oltre che per semplificare la vita, l'Isee precompilato punta anche evitare le tante false dichiarazioni che aprono la strada a benefici non dovuti, perché la predisposizione da parte della Pa dovrebbe evitare ex ante le frodi.

Una platea da 10 milioni di persone è investita anche dall'altra semplificazione preparata dal ministero per la Pa guidato da Paolo Zangrillo: sono gli over 70, che avranno diritto a una nuova carta d'identità elettronica valida per 50 anni, dunque con scadenza illimitata tranne che per i soggetti eccezionalmente longevi. La vita del documento si allunga a mezzo secolo anche per le carte d'identità già rilasciate a persone con almeno 70 anni al momento del rinnovo, ma solo per il riconoscimento in Italia. Chi avrà almeno 70 anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione, quindi intorno alla fine di marzo, potrà però richiedere una nuova Cie, valida quindi per l'espatrio, anche se il suo attuale documento non è scaduto. Altre novità investono poi la tessera elettorale, che sarà resa disponibile dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente ai cittadini iscritti.

Nei prossimi 12 mesi il ministero dell'Interno disciplinerà con propri decreti la tessera elettorale digitale, che potrà confluire nel sistema It-Wallet. La tessera digitale servirà per chi può votare fuori dal proprio seggio di appartenenza, dove invece sarà utilizzabile solo la versione analogica per evitare i rischi di doppio voto. Per i suoi effetti diffusi sulla quotidianità, il pacchetto-Zangrillo guadagna una posizione di primo piano sulla scena di un decreto che però, come si diceva, nasce per accompagnare l'ultima corsa del Pnrr rimodulato. Ora non c'è più tempo per sbagliare, e nemmeno per ripensare tappe e scadenze: l'unica strada è l'attuazione e il decreto, oltre a occuparsi di molti aspetti settoriali, prova a blindarla.

Entro 45 giorni, prima di tutto, gli enti attuatori dovranno inserire in ReGis, il cervellone del Mef, il «cronoprogramma fisico, procedurale e finanziario» aggiornato al 31 dicembre di ciascun programma e intervento del Piano, lungo gli oltre 306mila progetti censiti da ItaliaDomani. Su queste misure Palazzo Chigi potrà esercitare i poteri sostitutivi in caso di ritardi, e scatteranno le sanzioni per il recupero dei fondi inutilizzati dalle Pa che non rispettano gli obiettivi del Piano. Diventa poi strutturale la conferenza dei servizi decisoria, con l'obiettivo di accelerare i tempi ed evitare intoppi: i pareri dovranno arrivare in 30 giorni (45 nel caso di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o di beni culturali, salute o incolumità pubblica) ma soprattutto gli eventuali «no» dovranno essere motivati in modo più puntuale e accompagnati dalle istruzioni per superare il diniego, con prescrizioni in linea con i principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria.

Leggi [l'articolo](#).

La rivista IL SUNTO RAGIONERIA è iscritta nel registro dei giornali e periodici del Tribunale di Ancona, al n. 2197/2017. La direttrice è Patrizia Ruffini.

L'editore è Libram S.r.l., che detiene la proprietà della pubblicazione attraverso il marchio Mira Editore. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web di Libram S.r.l.: www.libram.it inviare un'e-mail a elisa.biekar@libram.it o telefonare allo 071-9206834